Sent. n. 908/2026 pubbl. il 24/11/2026
Cron. n. : 24973/2026
Rep. n. 914/2026 del 24/11/2026

SI PRENOTI
A DEBITO
(artt. 146 d.p.r. 115/2002 e 59 d.p.r.131/1986)

TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
SECONDA SEZIONE CIVILE
CRISI D'IMPRESA

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Magistrati:

dott.	Laura De Simone	Presidente
dott.	Maria Antonietta Ricci	Giudice Relatore
dott.	Rosa Grippo	Giudice

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel procedimento unitario **n. 1363/2026** avente ad oggetto l'apertura della liquidazione giudiziale richiesta con ricorso, depositato in data 6 ottobre 2026

da

GIULIA SUARDI (C.F. SRDGLI92L70Z154Y), con il patrocinio dell'avv. LAURA BIFFI, elettivamente domiciliata in VIA VISCONTI DI MODRONE 7 MILANO, presso il difensore avv. LAURA BIFFI

RICORRENTE

nei confronti di

SPORTING CLUB 4.0 SOCIETA' SPORTIVA DILETTANTISTICA A RESPONSABILITA' LIMITATA - IN LIQUIDAZIONE (C.F. 04167010166).

RESISTENTE

All'esito del contraddittorio, esaminati i documenti allegati al ricorso e tenuto conto delle informazioni acquisite *ex* art. 42 CCII, reputa il Tribunale che sussistono tutti i presupposti per l'apertura della liquidazione giudiziale della società resistente, in quanto:

A. sussiste, la competenza internazionale di questo Tribunale ai sensi degli artt. 3 e 4 Reg. UE 848/2015 dal momento che il COMI si trova in Italia; precisamente, la sede legale, principale ed effettiva della resistente è situata in Milano, Via Uberto Visconti Di Modrone 8/6, non ricorrendo elementi per localizzarla in luogo diverso; sussiste, per le medesime ragioni, la competenza territoriale ex art. 27 CCII di questo Tribunale;

Firmato Da: DE SIMONE LAURA Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 6a044c2c6d6106153199793813405
Firmato Da: MARIA ANTONIETTA RICCI Emesso Da: ARUBAPEC EU QUALIFIED CERTIFICATES CA G1 Serial#: c74f8154e8e119bbd384d82ab0d1948

B. il debitore è stato messo in condizione di esercitare il proprio diritto di difesa ai sensi dell'art. 40 CCII, in quanto la notifica si è perfezionata tempestivamente a mezzo PEC il 9 ottobre 2026 ai sensi dell'art. 40 CCII;

C. la società resistente è soggetta alle disposizioni sulla liquidazione giudiziale, conformemente a quanto stabilito dall'art. 121 CCII, risultando positivamente comprovato che è un imprenditore che esercita attività commerciale e non presenta congiuntamente i requisiti di cui all'art. 2, comma 1, lettera d) CCII, come reso evidente dai dati dei bilanci acquisiti dalla Cancelleria *ex* artt. 42 e 367 CCII (nel 2024 ricavi dalle vendite per oltre 900.000 euro);

D. quanto al requisito dell'insolvenza va rammentato in diritto che lo stato d'insolvenza del debitore, quale presupposto ex art. 121 CCII, è definito dall'art. 2, comma 1, lettera b) quale lo stato del debitore che si manifesta con inadempimenti o altri fatti esteriori, i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni;

E. nella specie, ricorre una situazione di insolvenza dell'impresa come risulta: dall'esistenza del credito nei confronti della ricorrente portato da titolo giudiziale; dall'esito negativo del pignoramento; dall'esistenza di un ingente debito erariale portato da cartelle di pagamento non rateizzate (euro 412.364); dalla condotta processuale della società resistente che non ha inteso svolgere difese idonee a contrastare le risultanze documentali; circostanze tutte che palesano come l'imprenditore non abbia più mezzi finanziari propri e credito di terzi per soddisfare regolarmente e con mezzi normali le proprie obbligazioni;

F. ricorre il requisito della procedibilità di cui all'art. 49 CCII, dal momento che i debiti erariali scaduti superano ampiamente l'importo di euro 30.000;

P.Q.M.

1. DICHIARA l'apertura della liquidazione giudiziale di **SPORTING CLUB 4.0 SOCIETA' SPORTIVA DILETTANTISTICA A RESPONSABILITA' LIMITATA - IN LIQUIDAZIONE** (C.F./P.IVA 04167010166), con sede legale in VIA UBERTO VISCONTI DI MODRONE 8/6 MILANO, quale procedura principale di insolvenza ex art. 3 comma 1 Reg. UE n. 848/15;
2. NOMINA Giudice Delegato la dottoressa Maria Antonietta Ricci;
3. NOMINA Curatore il dott. ANDREA STEFANI (C.F. STFNDR78B10F205B), professionista iscritto all'albo di cui all'art. 356 e in possesso dei requisiti di cui all'art. 358 CCII;
4. ORDINA al debitore, ove non vi abbia già proceduto, di depositare, entro tre giorni dalla data di comunicazione della presente sentenza, i bilanci e le scritture contabili e fiscali obbligatorie in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215 *bis* c.c., dei libri sociali, delle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale.
5. FISSA l'udienza per l'esame dello stato passivo in data **17 marzo 2027 ore 11:00,** davanti al Giudice delegato, nel suo ufficio ubicato presso il Palazzo di Giustizia di Milano, Sezione II civile, avvertendo il debitore che può intervenire

Firmato Da: DE SIMONE LAURA Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 6a044c2c6d6106153199793813405
Firmato Da: MARIA ANTONIETTA RICCI Emesso Da: ARUBAPEC EU QUALIFIED CERTIFICATES CA G1 Serial#: c74f8154e8e119bbd3844d82ab0d1948

nella predetta udienza e può essere sentito sulle domande di ammissione al passivo.

6. assegna ai creditori e ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del debitore, il termine perentorio di trenta giorni prima dell'udienza di cui al precedente n. 5 per la presentazione delle domande di insinuazione a norma dell'art. 201 CCII all'indirizzo di posta elettronica certificata del Curatore, unitamente ai relativi documenti, avvertendoli che le domande depositate oltre il predetto termine sono considerate tardive ai sensi e per gli effetti dell'art. 208 CCII;
7. ORDINA al curatore di effettuare le comunicazioni di cui all'art. 200 CCII;
8. AUTORIZZA il Curatore, con le modalità di cui agli artt. 155-*quater*, 155-*quinques* e 155-*sexies* delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile:
    a) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
    b) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
    c) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
    d) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
    e) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;
    f) f) ad accedere alla Banca dati del PRA (Pubblico Registro Automobilistico) in regime di esenzione degli importi per ottenere la visura attuale e la visura storica dell'impresa debitrice;
9. ORDINA al Curatore di procedere immediatamente - utilizzando i più opportuni strumenti, anche fotografici - alla ricognizione informale dei beni esistenti nei locali di pertinenza delle imprese debitrici (sede principale, eventuali sedi secondarie ovvero locali e spazi a qualunque titolo utilizzati), anche senza la presenza del cancelliere e dello stimatore, ai sensi dell'art.193 CCII;
10. ORDINA al Curatore, ai sensi dell'art. 195 CCII, di iniziare successivamente e con sollecitudine il procedimento di inventariazione dei predetti beni, omettendo l'apposizione dei sigilli, salvo che sussistano ragioni concrete che la rendono necessaria, utile o comunque opportuna, tenuto conto della natura e dello stato dei beni; per i beni e le cose per i quali non è possibile apporre i sigilli, dispone che si proceda ai sensi dell'art.758 c.p.c.;
11. ORDINA ai sensi degli articoli 45 e 49 comma 4 CCII che la presente sentenza sia comunicata in copia integrale al curatore, alla impresa debitrice, ai richiedenti l'apertura della liquidazione giudiziale e al pubblico ministero;
12. DISPONE la trasmissione ai sensi degli artt.45 e 49 comma 4 CCII all'ufficio del registro delle imprese ove l'impresa debitrice ha sede legale e, se difforme da

Firmato Da: DE SIMONE LAURA Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 6a044c2c6d6106153199793813405
Firmato Da: MARIA ANTONIETTA RICCI Emesso Da: ARUBAPEC EU QUALIFIED CERTIFICATES CA G1 Serial#: c74f8154e8e119bbd384d82ab0d1948

quella effettiva, anche all'Ufficio del Registro delle imprese della sede effettiva per l'annotazione.

Così deciso in Milano, all’esito della camera di consiglio del 19 novembre 2026

Il Giudice estensore
Dott. *Maria Antonietta Ricci*

Il Presidente
Dott. *Laura De Simone*

Firmato Da: DE SIMONE LAURA Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 6a044c2c6d6106153199793813405
Firmato Da: MARIA ANTONIETTA RICCI Emesso Da: ARUBAPEC EU QUALIFIED CERTIFICATES CA G1 Serial#: c74f8154e8e119bbd384d82ab0d1948